

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 12 luglio 2019, n. 43

Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

Art. 3 - Disposizione finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. E' necessaria la correzione del contenuto degli articoli 2 e 5 della l.r. 28/2018, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 21 e 21 quater della l.r. 32/2002. In particolare, l'intervento è finalizzato a reintrodurre, fra le competenze della Regione, la funzione di erogazione di finanziamenti volti ad assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi, che

era prevista nel testo della l.r. 32/2002 antecedentemente alle modifiche introdotte dalla l.r. 28/2018;

2. Al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni, la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni della Regione.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:

"m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi."

Art. 2

Funzioni dell'Agenzia.

Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 è abrogata.

Art. 3

Disposizione finanziaria

Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 maggio 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 maggio 2019, n. 375

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Cristina Grieco

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 luglio 2019

Approvata in data 9 luglio 2019

Divenuta legge regionale 30/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi e disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

TITOLO II ORDINAMENTO DEL CONSORZIO

Capo I

Natura giuridica e funzioni

Art. 3 - Natura giuridica

Art. 4 - Costituzione e partecipazione

Art. 5 - Funzioni

Capo II

Organi

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Assemblea

Art. 8 - Amministratore unico

Art. 9 - Revisore contabile unico

Art. 10 - Indennità del revisore contabile unico

Art. 11 - Decadenza e revoca

Art. 12 - Comitato d'area

Capo III

Funzionamento

Art. 13 - Statuto

Art. 14 - Programmazione dell'attività

Art. 15 - Risorse economiche

Art. 16 - Personale

Art. 17 - Vigilanza e controllo

Art. 18 - Sede

TITOLO III FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI CONSORZIATI

Capo I

Funzioni amministrative dei comuni consorziati

Art. 19 - Competenze dei comuni in materia di espropriazione

Art. 20 - Competenza dei comuni in materia di urbanistica

TITOLO IV NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI